



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Gentile Presidente,

Le scrivo in merito allo schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (AG 20), attualmente sottoposto all'esame della Commissione da Lei presieduta.

In merito, le chiedo di poter essere audita in Commissione per esprimere il parere di questa Autorità garante, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 12 luglio 2011 n.112, ha il potere di partecipare alla formazione degli atti normativi in materia di infanzia e di adolescenza.

Le osservazioni che sono alla base del parere derivano dallo sguardo di insieme sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza che questa Autorità garante riesce ad avere grazie alla sua posizione di terzietà, ma anche all'esperienza maturata sul campo.

Confidando nell'accoglimento della richiesta, ma consapevole dell'avvicinarsi della scadenza del termine fissato per l'espressione del parere di competenza di codesta Commissione, Le rappresento sin da ora, in modo sintetico alcune osservazioni.

Ho seguito con attenzione l'*iter* normativo di questo decreto legislativo sin dall'inizio. Più volte ho sottolineato la necessità di colmare il vuoto legislativo che caratterizza l'ordinamento italiano da più di quaranta anni. La legge 26 luglio 1975 n. 354 prevedeva infatti un'applicabilità solo transitoria ai minorenni delle regole pensate e stabilite per persone adulte, nelle more della predisposizione di una disciplina speciale che tenesse conto delle peculiarità legate alla giovane età e dei processi di formazione della personalità in atto.

Quella disciplina, tuttavia, ad oggi, non è ancora stata prevista.

Questa Autorità è stata sentita in audizione dalla commissione istituita dal Ministero della giustizia, portando in quella sede la voce di ragazze e ragazzi ristretti i quali, in attuazione del diritto all'ascolto e alla partecipazione stabilito dall'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, hanno dato un contributo nel merito, riguardo ai temi oggetto della delega, sulla base della propria esperienza (allegato).



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

L'auspicio è che l'occasione rappresentata dallo schema di decreto attualmente in esame presso codesta Commissione non vada persa e che lo schema sia coerente con i principi dettati dalla legge delega.

A tal proposito mi preme segnalarle l'incongruità dell'art. 2, co. 3, del suddetto schema di decreto che prevede l'operatività dell'art. 4-bis co. 1 e 1-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la concessione di misure penali di comunità, permessi premio e per l'assegnazione la lavoro esterno.

Tale previsione non sembrerebbe compatibile con il criterio recato dalla legge delega (L. 23 giugno 2017, n. 103) di cui all'articolo 1, lett. p), n. 6, e appare in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine al divieto di automatismi e preclusioni in ambito minorile. Inoltre, occorre evidenziare che il processo di maturazione per ogni ragazzo è differente e non bisogna in alcun modo scoraggiarlo con automatismi.

Il processo minorile italiano, ampiamente recepito dalla Direttiva (UE) 2016/800 dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, è improntato non già alla punizione, ma al recupero e al reinserimento del ragazzo attraverso la sua responsabilizzazione.

Con l'auspicio che il lavoro svolto in questi mesi non risulti vanificato, ma possa al contrario essere definito nel più breve tempo possibile, Le manifesto la mia disponibilità a prestare i contributi che si renderanno necessari affinché questo avvenga.

In attesa di un cortese sollecito riscontro, l'occasione è gradita per inviarLe cordiali saluti.

Filomena Albano

27 luglio 2018